C/2026/4085

24.7.2026

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2026

sulla necessità e sulla proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera da parte dei Paesi Bassi alle loro frontiere interne terrestri ed aeree conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(C/2026/4085)

(1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

(2) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) ([1]), gli Stati membri possono, in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, in via eccezionale e temporanea ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle proprie frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe essere ripristinato come misura di extrema ratio e la sua estensione e durata non dovrebbero eccedere quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

(3) L'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen specifica che uno Stato membro, qualora intenda ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne per far fronte a una minaccia grave prevedibile, deve dare notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri del ripristino previsto di tale controllo, entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

(4) L'articolo 27 bis, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen impone alla Commissione, ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, fondata sugli stessi motivi e risultante nel mantenimento del controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, di emettere un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera.

(5) Il quadro per il ripristino e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne è stato riveduto in modo sostanziale dal regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), entrato in vigore il 10 luglio 2024. L'inizio di tutti i periodi di cui al titolo III, capo II, del codice frontiere Schengen è stato pertanto calcolato a partire da tale data.

(6) Con lettera dell'11 novembre 2024 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato il ripristino del controllo di frontiera sulla base dell'articolo 25 bis del codice frontiere Schengen, alle frontiere interne terrestri ed aeree, per un periodo di sei mesi, dal 9 dicembre 2024 all'8 giugno 2025.

(7) Con lettera del 25 aprile 2025 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato la proroga del ripristino per un ulteriore periodo di sei mesi, dal 9 giugno 2025 all'8 dicembre 2025.

([1]) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L, 2024/1717, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj).

(8) Con lettera del 10 novembre 2025 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato una seconda proroga del ripristino dei controlli alle frontiere interne per un ulteriore periodo di sei mesi, dal 9 dicembre 2025 all'8 giugno 2026. Con lettera dell'8 maggio 2026 le autorità dei Paesi Bassi hanno notificato una terza proroga del ripristino dei controlli alle frontiere interne per un ulteriore periodo di tre mesi e 22 giorni, dal 9 giugno 2026 al 30 settembre 2026.

(9) Il 16 gennaio 2026, a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, i Paesi Bassi hanno presentato una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne per il periodo compreso tra il 9 dicembre 2024 e l'8 dicembre 2025.

(10) I Paesi Bassi sono stati inclusi nel dialogo strutturato della Commissione sul ripristino dei controlli alle frontiere interne. In seguito al ricevimento delle notifiche di proroga da parte dei Paesi bassi, tale dialogo strutturato è proseguito nell'ambito del processo di consultazione di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen.

(11) L'attuale situazione alle frontiere interne è descritta nella relazione sullo stato di Schengen del 23 aprile 2025 ([3]) ed è oggetto di regolari discussioni in seno al Consiglio Schengen.

(12) Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen, risultante nel mantenimento del controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, la Commissione deve emettere un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera, come previsto all'articolo 27 bis, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen. Tale obbligo è sorto con il ricevimento, il 25 aprile 2025, della notifica di proroga del controllo di frontiera a tutte le frontiere terrestri interne.

(13) A seguito di una valutazione di tutte le notifiche summenzionate e della relazione, integrate dalle informazioni fornite dai Paesi Bassi nel quadro del processo di consultazione e da altri documenti ufficiali accessibili al pubblico, la Commissione adotta il parere seguente.

VALUTAZIONE DELLE NOTIFICHE E DELLA RELAZIONE

I. REQUISITI FORMALI

(14) Nel quadro delle notifiche, il codice frontiere Schengen impone vari obblighi formali agli Stati membri.

(15) Tutte le notifiche sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne e delle relative proroghe sono state presentate nel rispetto dei termini di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen, vale a dire entro quattro settimane prima dell'entrata in vigore del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

(16) Le notifiche per il ripristino e le proroghe del controllo di frontiera alle frontiere interne sono state effettuate utilizzando il modello stabilito a tal fine dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione ([4]).

(17) I Paesi Bassi non hanno indicato nella notifica la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati, come previsto dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), del codice frontiere Schengen.

([3]) COM(2025) 185 final.

([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/315 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che stabilisce un modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (GU L, 2025/315, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/315/oj).

(18) L'articolo 27, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen impone agli Stati membri, in situazioni in cui il controllo di frontiera è in atto da sei mesi, di fornire una valutazione del rischio in ogni successiva notifica in cui illustra la portata e l'evoluzione prevista della minaccia grave. La Commissione osserva che la valutazione del rischio della minaccia grave al momento della notifica di una proroga non è stata aggiornata nelle notifiche delle proroghe. Sottolinea l'importanza di effettuare tale valutazione del rischio tenendo conto dell'evoluzione della minaccia grave nel precedente periodo di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne e avvalendosi di analisi del rischio preparate a livello nazionale e dalle agenzie competenti dell'Unione.

(19) La relazione sul ripristino e sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, basata sull'articolo 33, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen, che i Paesi Bassi dovevano presentare l'8 dicembre 2025 (allo scadere di 12 mesi), è stata presentata il 26 gennaio 2026.

(20) La relazione sul ripristino e sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne è conforme al modello uniforme istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/308 della Commissione ([5]).

II. NECESSITÀ E PROPORZIONALITÀ

Posizione delle autorità dei Paesi Bassi

(21) In tutte le loro notifiche le autorità dei Paesi Bassi invocano l'esistenza di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna derivante da una pressione persistente, elevata e cumulativa sul sistema nazionale di asilo e migrazione, dovuta all'afflusso di migranti irregolari e richiedenti protezione internazionale, nonché di cittadini ucraini ammissibili alla protezione temporanea.

(22) Il ripristino dei controlli alle frontiere interne mira a limitare il numero di migranti irregolari e richiedenti asilo al fine di ridurre la pressione sui servizi pubblici dei Paesi Bassi, in particolare sulla capacità di accoglienza dei richiedenti asilo e sull'edilizia residenziale pubblica, nonché sui programmi di assistenza sanitaria, istruzione e integrazione.

(23) Le autorità dei Paesi Bassi segnalano:

— il basso livello di trasferimenti a norma del regolamento «Dublino», con l'impossibilità di effettuare rimpatri sulla base di tale regolamento verso gli Stati membri competenti;

— i problemi continui dovuti al traffico e alla strumentalizzazione di esseri umani;

— il rischio per la salute e la sicurezza sia dei richiedenti asilo che del personale che lavora nei centri di accoglienza a causa del sovraffollamento;

— il crescente numero di comuni dei Paesi Bassi che riferiscono di non poter più accogliere richiedenti o beneficiari di protezione internazionale;

— il rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza a causa di disordini e reati commessi dai richiedenti asilo, spesso provenienti da paesi con un basso tasso di riconoscimento;

— l'impatto negativo sul sostegno pubblico all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

(24) Le autorità dei Paesi Bassi indicano che il ripristino dei controlli alle frontiere interne offre all'autorità della guardia di frontiera dei Paesi Bassi una maggiore flessibilità nell'esercizio delle verifiche di frontiera, consentendo un maggior numero di verifiche per un periodo di tempo più lungo nello stesso luogo rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale che disciplina le verifiche a fini di attività di contrasto precedentemente esistenti nelle zone di frontiera («monitoraggio mobile della sicurezza») effettuate dalla Marechaussee reale dei Paesi Bassi.

([5]) Decisione di esecuzione (UE) 2025/308 della Commissione, del 14 febbraio 2025, che istituisce un modello uniforme per la relazione sul ripristino o sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/308, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/308/oj).

(25) Le autorità dei Paesi Bassi sostengono che il controllo di frontiera alle frontiere interne ha una finalità più ampia rispetto alle verifiche a fini di attività di contrasto precedentemente esistenti nelle zone di frontiera, in quanto contribuisce all'individuazione e alla prevenzione della migrazione illegale e all'individuazione della criminalità transfrontaliera, compreso il traffico di esseri umani.

(26) Durante i primi dodici mesi del ripristino dei controlli alle frontiere interne, l'autorità della guardia di frontiera dei Paesi Bassi ha negato l'ingresso a circa 533 cittadini di paesi terzi e ha rintracciato 265 persone in relazione a reati quali traffico di esseri umani (39 persone), tratta di esseri umani (una persona), reati connessi agli stupefacenti, frode documentale e infrazioni stradali.

(27) Per quanto riguarda le frontiere aeree, il controllo è limitato a voli specifici che, secondo l'analisi del rischio o l'intelligence, sono associati a un rischio di migrazione illegale o di criminalità transfrontaliera.

(28) Il controllo alle frontiere terrestri interne è limitato al minimo, non è sistematico, tiene conto del rischio ed è svolto in forma di verifiche mirate a campione.

Osservazioni della Commissione

(29) Le autorità dei Paesi Bassi hanno fornito informazioni sui vari aspetti delle minacce gravi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna individuate, nonché argomentazioni a sostegno della necessità e della proporzionalità del ripristino dei controlli di frontiera. Hanno inoltre condiviso con la Commissione le informazioni trasmesse al parlamento dei Paesi Bassi sui risultati del ripristino dei controlli alle frontiere interne.

(30) La Commissione osserva che i Paesi Bassi si trovano ad affrontare una situazione migratoria nazionale complessa, come dimostrato dai dati sul numero complessivo di domande di asilo, comprese quelle presentate a seguito di un ingresso non autorizzato da richiedenti protezione internazionale registrati in un altro Stato membro e da persone precedentemente registrate come richiedenti asilo o beneficiarie di protezione internazionale in un altro Stato membro, nonché quelle risultanti da permessi di ingresso rilasciati ai fini del ricongiungimento familiare. La capacità dei Paesi Bassi di fornire condizioni di accoglienza adeguate ai richiedenti protezione internazionale è stata condizionata anche dalla necessità di sostenere i beneficiari di protezione temporanea a seguito della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina.

(31) La Commissione rileva che i movimenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi possono costituire un motivo per il ripristino dei controlli alle frontiere interne se tali movimenti non autorizzati rappresentano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. A tale riguardo, all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), il codice frontiere Schengen fa specifico riferimento alla situazione in cui spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri mettono a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e possono mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

(32) La Commissione sottolinea che il ripristino dei controlli alle frontiere interne non modifica gli obblighi dei Paesi Bassi ai sensi delle norme applicabili della normativa dell'UE in materia di asilo e rimpatrio. Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne può contribuire a individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere nel territorio di uno Stato membro, facilitare rapide riammissioni alle frontiere interne e garantire che gli spostamenti non autorizzati di richiedenti protezione internazionale siano prontamente individuati, consentendo la corretta applicazione delle norme del regolamento «Dublino» ([6]) sull'attribuzione della competenza per l'esame di una domanda di asilo. Tuttavia, le notifiche contengono solo informazioni limitate sul numero di fermi e riammissioni nelle diverse sezioni della frontiera interna che giustificherebbero la proroga del ripristino dei controlli alle frontiere interne.

([6]) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(33) La Commissione osserva che, come si evince da dati recenti, la situazione migratoria, sia a livello europeo sia a livello nazionale, è notevolmente migliorata nell'Unione. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha osservato un netto calo degli attraversamenti non autorizzati delle frontiere nel 2024. Nel 2025 gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne dell'UE sono diminuiti di un quarto rispetto al 2024 (180 429 nel 2025 rispetto a 240 199 nel 2024). Secondo i dati del governo dei Paesi Bassi, pubblicamente disponibili, il numero di prime domande di asilo è diminuito del 16 % nel 2024, con un ulteriore, costante, calo nel 2025, che si prevede continuerà nel 2026. Tale calo si inserisce in una tendenza più ampia riconducibile ai maggiori sforzi collettivi profusi per proteggere le frontiere esterne dell'UE e non può essere attribuito esclusivamente al ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte dei Paesi Bassi.

(34) La Commissione osserva che sia la Corte dei conti dei Paesi Bassi sia il Consiglio consultivo dei Paesi Bassi sulla migrazione e il Consiglio per la pubblica amministrazione hanno concluso che la crisi nel settore dell'accoglienza nei Paesi Bassi è dovuta all'assenza di finanziamenti sufficienti e al mancato mantenimento di una capacità di accoglienza strutturale ([7]).

(35) La Commissione osserva che la Corte dei conti dei Paesi Bassi ha concluso che l'attuale ripristino dei controlli alle frontiere interne non riduce il numero di domande di asilo e ha un impatto limitato sulla pressione esercitata sul sistema nazionale di asilo. Sebbene i respingimenti siano aumentati rispetto a precedenti controlli delle autorità di contrasto, meno dell'1 % dei richiedenti asilo viene intercettato alla frontiera e gli arresti o le espulsioni non sono aumentati in modo significativo e in alcuni casi sono diminuiti ([8]).

(36) La Commissione osserva che le notifiche e le relazioni non illustrano i motivi specifici della scelta della portata geografica e temporale della decisione di ripristino dei controlli alle frontiere interne. Non vi è alcuna spiegazione del motivo per cui appaia più appropriata una durata di sei mesi, anziché un periodo più breve. Non viene fatta alcuna distinzione per quanto riguarda la pressione migratoria lungo la frontiera tra Paesi Bassi e Belgio e tra Paesi Bassi e Germania.

(37) La Commissione osserva che le verifiche di frontiera si svolgono sotto forma di verifiche a campione basate sul rischio al fine di limitare le ripercussioni sugli spostamenti transfrontalieri.

III. MISURE ALTERNATIVE

Posizione delle autorità dei Paesi Bassi

(38) Le autorità dei Paesi Bassi presentano diverse misure alternative che utilizzano in relazione al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne terrestri ed aeree.

(39) Per quanto riguarda la cooperazione con la Germania, le autorità dei Paesi Bassi fanno riferimento al trattato tra Paesi Bassi e Germania sulla cooperazione transfrontaliera di polizia (trattato di Enschede), entrato in vigore il 1º settembre 2006, nonché alla stretta cooperazione tra la polizia tedesca e la polizia e l'autorità della guardia di frontiera dei Paesi Bassi nelle zone di frontiera nel quadro di un centro comune di coordinamento di frontiera e di cinque squadre di polizia transfrontaliere.

(40) Per quanto riguarda la cooperazione con il Belgio, le autorità dei Paesi Bassi fanno riferimento al trattato Benelux aggiornato sulla collaborazione tra forze di polizia, entrato in vigore il 1º ottobre 2023, che consente un migliore scambio di informazioni e promuove attività congiunte di polizia e di contrasto nelle zone di frontiera.

(41) Le autorità dei Paesi Bassi sostengono di essere in contatto sia con i propri omologhi tedeschi che con quelli belgi al fine di migliorare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere interne, anche in materia di riammissione. I Paesi Bassi e il Belgio hanno concordato un protocollo di cooperazione per migliorare la riammissione dei migranti irregolari rintracciati alle frontiere interne.

(42) L'autorità della guardia di frontiera dei Paesi Bassi si avvale di varie soluzioni tecnologiche, in particolare del riconoscimento automatico delle targhe (ANPR).

([7]) Algemene Rekenkamer, *Focus op opvangcapaciteit voor asielzoekers*, relazione del 18 gennaio 2023; Adviesraad Migratie en Raad voor Openbaar Bestuur, *Asielopvang uit de crisis*, relazione del 17 giugno 2022.

([8]) Algemene Rekenkamer, *Focus op grenscontroles*, relazione del 3 giugno 2025.

(43) Le autorità dei Paesi Bassi hanno indicato che il diritto nazionale limita il ricorso alle verifiche a fini di attività di contrasto nelle zone di frontiera e che stanno pertanto lavorando per apportare modifiche alla normativa nazionale che disciplina il «monitoraggio mobile della sicurezza», al fine di migliorare e rafforzare l'efficacia delle verifiche a fini di attività di contrasto, ivi comprese modifiche delle restrizioni relative al numero e alla durata di tali verifiche.

(44) La revisione del quadro giuridico per il «monitoraggio mobile della sicurezza» costituisce inoltre un passo avanti verso l'operatività dell'articolo 23 bis del codice frontiere Schengen, che consentirebbe il rapido rimpatrio dei migranti irregolari rintracciati alle frontiere nazionali.

Osservazioni della Commissione

(45) Prima del ripristino dei controlli alle frontiere interne, i Paesi Bassi si sono sempre avvalsi delle verifiche di polizia nelle zone di frontiera, anche al culmine della crisi in materia di migrazione e asilo del 2015 e durante la pandemia di COVID-19.

(46) La Corte dei conti dei Paesi Bassi ha concluso che il ripristino dei controlli alle frontiere interne, pur essendo più efficace per contrastare la migrazione illegale, non si è invece rivelato più efficace per contrastare la criminalità transfrontaliera rispetto al precedente regime di «monitoraggio mobile della sicurezza» ([9]).

(47) Le autorità dei Paesi Bassi operano per apportare modifiche alla normativa nazionale che disciplina il «monitoraggio mobile della sicurezza», al fine di migliorare e rafforzare l'efficacia delle verifiche a fini di attività di contrasto, ivi comprese modifiche delle restrizioni relative al numero e alla durata di tali verifiche.

(48) La Commissione prende atto dell'esistenza di accordi di riammissione tra i Paesi Bassi e gli Stati membri confinanti. Rileva che i Paesi Bassi agiscono conformemente alle pertinenti norme del diritto dell'UE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'applicazione del codice frontiere Schengen e della direttiva rimpatri ([10]) alle frontiere interne presso le quali è ripristinato il controllo.

(49) La Commissione ritiene che le autorità dei Paesi Bassi non abbiano fornito informazioni sufficienti per spiegare il motivo per cui l'applicazione di verifiche a fini di attività di contrasto nelle zone di frontiera non possa fungere da alternativa al ripristino dei controlli alle frontiere interne, in particolare alla luce della precedente esperienza con il «monitoraggio mobile della sicurezza».

IV. MISURE DI ATTENUAZIONE

Posizione delle autorità dei Paesi Bassi

(50) Le autorità dei Paesi Bassi sostengono di aver adottato misure volte a garantire che le ripercussioni del ripristino dei controlli alle frontiere interne siano ridotte al minimo.

(51) L'autorità della guardia di frontiera evita il più possibile di causare perturbazioni del traffico, effettuando controlli sotto forma di verifiche a campione basate sul rischio.

(52) Le autorità dei Paesi Bassi restano in stretto contatto con le autorità locali su entrambi i lati della frontiera. Hanno monitorato i flussi di traffico e le regioni transfrontaliere dall'entrata in vigore del ripristino dei controlli alle frontiere interne, mediante contatti con le autorità locali, altri ministeri governativi e i paesi confinanti. Non hanno segnalato alcun impatto negativo significativo.

([9]) Algemene Rekenkamer, *Focus op grenscontroles*, relazione del 3 giugno 2025.
([10]) Sentenza della Corte del 21 settembre 2023, *Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) e altri/Ministre de l'Intérieur*, causa C-143/22, ECLI:EU:C:2023:689.

(53) Alcune regioni transfrontaliere hanno indicato che il ripristino dei controlli alle frontiere interne può rappresentare un ostacolo psicologico con incidenza negativa sulle iniziative di cooperazione transfrontaliera, nonché sul mercato del lavoro transfrontaliero e sulla coesione internazionale.

Osservazioni della Commissione

(54) Le notifiche presentate dalle autorità dei Paesi Bassi dimostrano l'impegno a fare sì che le ripercussioni dei controlli alle frontiere interne rimangano limitate, come previsto all'articolo 26, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen.

(55) Il controllo di frontiera si svolge in modo mirato e basato sul rischio, al fine di limitare le ripercussioni sugli spostamenti transfrontalieri.

(56) Secondo le segnalazioni, le ripercussioni del ripristino dei controlli alle frontiere interne da parte dei Paesi Bassi sono state limitate, dissipando le preoccupazioni espresse dalle autorità locali al momento del ripristino. Allo stesso tempo, sono state segnalate notevoli congestioni del traffico alla frontiera tra Paesi Bassi e Germania, che possono tuttavia essere attribuite alla progressiva intensificazione dei controlli alle frontiere interne da parte della Germania.

(57) I Paesi Bassi hanno notificato le regioni transfrontaliere del proprio territorio a norma dell'articolo 42 ter del codice frontiere Schengen.

(58) Contrariamente alla relazione, le notifiche dei Paesi Bassi non indicano le rispettive regioni transfrontaliere interessate dal ripristino dei controlli alle frontiere interne né le misure che sono state adottate in cooperazione con le autorità tedesche per far fronte alle perturbazioni dei flussi di traffico alla frontiera tra Germania e Paesi Bassi. Non vi sono informazioni in merito a provvedimenti su misura per regione di frontiera o categoria di viaggiatori essenziali al fine di garantire la fluidità degli spostamenti transfrontalieri.

V. RACCOMANDAZIONI

(59) Il buon funzionamento dello spazio Schengen si basa sull'attuazione piena ed efficace dell'*acquis* in materia di migrazione e asilo. L'inizio dell'applicazione del patto sulla migrazione e l'asilo il 23 giugno 2026 costituirà un fattore importante per affrontare i problemi degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi o quelli relativi alla migrazione illegale e alla relativa sicurezza, che sono stati addotti dai Paesi bassi come giustificazione del ripristino dei controlli alle frontiere interne.

(60) La Commissione fa notare che a norma del regolamento sugli accertamenti ([11]), uno degli elementi del patto sulla migrazione e l'asilo, il controllo di sicurezza di tutte le pertinenti banche dati fa parte degli accertamenti sia alle frontiere esterne, sia all'interno del territorio.

(61) Le autorità dei Paesi bassi dovrebbero avvalersi appieno delle misure alternative disponibili di cui alla raccomandazione (UE) 2024/268 della Commissione ([12]) e delle possibilità offerte dal codice frontiere Schengen. Tali misure dovrebbero rafforzare e completare le misure esistenti, in quanto rappresentano un mezzo più efficace ed efficiente per garantire un livello elevato di sicurezza e di controllo della migrazione senza dover ripristinare i controlli alle frontiere interne.

([11]) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

([12]) Raccomandazione (UE) 2024/268 della Commissione, del 23 novembre 2023, sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle minacce gravi per la sicurezza interna e l'ordine pubblico nello spazio senza controlli alle frontiere interne (GU L, 2024/268,, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/268/oj).

(62) La Commissione sostiene che le modalità di svolgimento delle verifiche di frontiera sotto forma di verifiche a campione basate sul rischio rimangono ammissibili ai sensi dell'articolo 23 del codice frontiere Schengen, senza dover ricorrere a un ripristino ufficiale del controllo di frontiera alle frontiere interne né compromettere la sicurezza, a condizione che tali verifiche non abbiano un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera, fatto per cui la loro frequenza, intensità e durata devono rimanere limitate ([13]).

(63) La Commissione ricorda che, qualora i Paesi Bassi reintroducano la precedente prassi delle verifiche a fini di attività di contrasto nelle zone di frontiera, l'articolo 25 del codice frontiere Schengen consentirà sempre alle autorità dei Paesi Bassi di ripristinare immediatamente i controlli alle frontiere interne, se necessario per far fronte a una minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale che si verifichi inaspettatamente a causa di eventi imprevedibili.

(64) La Commissione incoraggia i Paesi Bassi a sviluppare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni con i paesi confinanti, migliorando i meccanismi operativi nell'ambito degli accordi o delle intese bilaterali di riammissione vigenti e/o la conclusione di intese pratiche per l'applicazione della procedura di trasferimento ai sensi dell'articolo 23 bis del codice frontiere Schengen, nonché a rafforzare la cooperazione nell'ambito dei propri accordi bilaterali di cooperazione di polizia.

(65) I Paesi Bassi dovrebbero rimuovere eventuali ostacoli giuridici o operativi che impediscono di migliorare l'efficacia e ampliare la portata delle misure alternative, quali le limitazioni ai sensi del diritto nazionale, come previsto dall'articolo 23 del codice frontiere Schengen.

(66) Infine, in base alla portata e alla natura delle misure alternative messe in atto dalle proprie autorità, i Paesi Bassi dovrebbero adoperarsi per eliminare gradualmente il controllo di frontiera alle frontiere interne terrestri ed aeree. La Commissione rimarrà in stretto contatto con tutti gli Stati membri interessati per conseguire tale obiettivo.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2026

Per la Commissione
Magnus BRUNNER
Membro della Commissione

([13]) Sentenza della Corte del 21 giugno 2017, procedimento penale contro A, causa C-9/16 (GU C 277 del 21.8.2017, pag. 10).